



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 24/02/2022

Oggetto :

INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE-
RIDETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Premesso che

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 28/10/2015 è stata quantificata la vigente indennità di funzione spettante agli amministratori dell'Ente, come di seguito riportato:

sindaco	€ 2.701,37
vicesindaco	€ 1.350,68
assessori	€ 1.215,56

Visto l'art. 1 della Legge 30/12/2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), che:

- al comma 583, dispone, a decorrere dal 2024, la parametrizzazione della indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/2012 n. 213, prevedendo misure percentuali differenziate secondo le diverse fasce demografiche dei comuni;

- al comma 584 prevede, in sede di prima applicazione, che l'indennità di funzione sia adeguata al 45%, nell'anno 2022, e al 68%, nell'anno 2023, delle misure indicate al comma 583, lasciando al contempo la facoltà di poter determinare detta indennità nelle integrali misure previste a regime, potendo garantire il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- al comma 585 stabilisce che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

Posto che questo Ente ha popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti e che, con riferimento a tale fascia demografica, dall'anno 2024, l'indennità di funzione del Sindaco risulta parametrata al 30% del trattamento economico complessivo del presidente delle regioni;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunite in assemblea congiunta il 30 ottobre 2012, hanno dato seguito a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/12/2012 n. 213, convenendo che *“l'emolumento onnicomprensivo per i Presidenti della Regione/ Consiglio è pari a € 13.800,00”*;

Preso atto che il D.M. 4 aprile 2000 n. 119, con riferimento ai comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti, fissa l'indennità di funzione del vicesindaco e degli assessori rispettivamente al 55% e al 45% di quella prevista per il sindaco;

Quantificati pertanto i valori mensili dell'indennità di funzione spettante agli amministratori di questo Ente a decorrere dall'anno 2024, come di seguito riportato:

sindaco	30% di 13.800,00	€ 4.140,00
vicesindaco	55% di 4.140,00	€ 2.277,00
assessori	45% di 4.140,00	€ 1.863,00

Considerato che, rispetto alla fase di prima applicazione, l'indennità di funzione da applicarsi al sindaco per gli anni 2022 e 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza tra l'importo totale a regime per il 2024, previsto per la classe demografica di riferimento, e l'importo della indennità fino ad ora percepita;

Posto che tale interpretazione è confermata anche dalla Ragioneria Generale dello Stato che, con una nota indirizzata all'Anci il 5 gennaio 2022, su richiesta della stessa, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, ritiene che *“i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”*;

Dato atto che l'ammontare della indennità di funzione spettante al Sindaco di questo Ente a decorrere dal 2024 determina un incremento, rispetto alla indennità percepita fino al 2021, quantificato in € 1.438,63 (4.140,00 – 2.701,37);

Definiti gli incrementi della indennità di funzione spettante al Sindaco di questo comune per gli anni 2022 e 2023, rispettivamente in € 647,38 e € 978,27, sulla base delle percentuali definite dal sopra richiamato art. 1, comma 584 della legge 30/12/2021 n. 234;

Valutato pertanto di rideterminare i valori mensili dell'indennità di funzione degli amministratori di questo Ente per gli anni 2022 e 2023, come di seguito indicato:

		Anno 2022		Anno 2023
sindaco	(2.701,37 + 647,38)	3.348,75	(2.701,37 + 978,27)	3.679,64
vicesindaco	(55% di 3.348,75)	1.841,81	(55% di 3.679,64)	2.023,80
assessori	(45% di 3.348,75)	1506,94	(45% di 3.679,64)	1.655,84

Posto che, con decreto del Ministro dell'Interno 24/12/2021, pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021, il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato differito al 31.03.2022;

Ricordato che

- con Deliberazione C.C. n. 23 del 27.05.2021, è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
- con Deliberazione G.C. n. 79 del 30.06.2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ex art. 169 TUEL;

Dato atto che l'incremento di spesa derivante dalla suddetta rideterminazione dell'indennità di funzione degli amministratori verrà prevista nel bilancio di previsione 2022-2024 in corso di formazione, consentendo il mantenimento dei relativi equilibri;

Visti

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il decreto sindacale n. 06 del 02.07.2021, con il quale lo scrivente Segretario comunale, dott. Alfredo Priolo, è stato nominato Responsabile del Servizio Segreteria Generale;

D E T E R M I N A

1. In attuazione dell'art. 1, commi 583 e seguenti, della Legge 30/12/2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in considerazione di quanto in premessa esposto, a decorrere dall'anno 2024, le indennità mensili di funzione spettanti agli amministratori di questo Ente sono così rideterminate:

	dal 2024
sindaco	€ 4.140,00
vicesindaco	€ 2.277,00
assessori	€ 1.863,00

2. In fase di prima applicazione, prevista, dalla predetta normativa, per le annualità 2022 e 2023, le indennità mensili di funzione spettanti agli amministratori di questo Ente sono così stabilite:

	Anno 2022	Anno 2023
sindaco	3.348,75	3.679,64
vicesindaco	1.841,81	2.023,80
assessori	1.506,94	1.655,84

3. Di dare atto che l'incremento di spesa, consequenziale alla predetta rideterminazione delle indennità di funzione degli amministratori dell'Ente, verrà prevista nel bilancio di previsione 2022-2024 in corso di formazione, consentendo il mantenimento dei relativi equilibri;
4. Di dare altresì atto che parte della maggiore spesa derivante dall'adeguamento della indennità di funzione degli amministratori ai nuovi valori, in premessa quantificati, troverà finanziamento da specifico contributo statale, secondo le previsioni di cui all'art. 1, commi 586 e 587, della legge 234/2021;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.

II. Resp. Servizio Segreteria Generale
Alfredo Priolo / ArubaPEC S.p.A.

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture: